



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

CONVENZIONE DI GESTIONE

ALLEGATO 1

Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.48 del 29/09/2015

[scelta della forma di gestione]

CAMB/2015/48 del 29 settembre 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: scelta della forma di gestione e avvio della procedura di affidamento nel bacino territoriale di Rimini.

Il Presidente
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/48

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2015** il giorno 29 del mese di settembre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2015/6559 del 29 settembre 2015.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Casadio Claudio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
2	Castellani Giancarlo	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Merola Virginio	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	A

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato: scelta della forma di gestione e avvio della procedura di affidamento nel bacino territoriale di Rimini.

Premesso che l'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i ha previsto che *“a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]”*;

considerato che in ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con L.R. n. 23/2011:

- ad individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
- ad istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- a determinare gli organi dell'Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d'Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; e al secondo l'approvazione del Piano

d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;

preso atto che:

- l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) in capo ad HERA S.p.A nella provincia di Rimini risulta scaduto il 14/03/2012;
- la gestione suddetta prosegue a tutt'oggi in regime di proroga tecnica trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;

richiamati:

- l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 come introdotto dal D.l. n. 133/2014, in base al quale, qualora l'ambito territoriale ottimale del SII sia l'intero territorio regionale è consentito, l'affidamento ad un gestore unico in ambiti comunque non inferiori ai territori provinciali o delle città metropolitane;
- l'art. 34, c. 20 del d.l. n. 179/2012 e s.m.i. in base al quale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 che prevede che siano gli enti di governo d'ambito ad effettuare l'affidamento tramite la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 s.m.i., dando conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. La relazione deve, inoltre, comprendere un Piano Economico-Finanziario che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Nel caso di affidamento *in house*, il Piano deve inoltre contenere la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio, inoltre gli Enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*;
- le ulteriori disposizioni previste dall'art. 172, c. 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, secondo cui gli Enti di governo degli ambiti che non abbiano provveduto, sono tenuti entro il termine del 30/09/2015, a redigere il Piano d'Ambito, a scegliere la forma di gestione e ad avviare le relative procedure di affidamento; il medesimo articolo 172, al c. 4 prevede, in caso di inadempienza al predetto termine, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione che pone le relative spese a carico dell'Ente di governo dell'ambito, determina le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avvia, entro trenta giorni, le procedure di affidamento; l'articolo in parola inoltre, quale specifica sanzione, dispone la responsabilità erariale dell'Ente di governo i cui costi di funzionamento riconosciuti in tariffa verrebbero azzerati per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi;

richiamati inoltre

- ✓ la Delibera n. 412/2013/R/IDR del 26.9.2013 dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con cui si avviava un procedimento per la predisposizione di una più "convenzioni tipo" per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato con una durata prevista di 180 giorni;
- ✓ la Delibera n. 465/2014/R/IDR dell'AEEGSI che prorogava al 30 giugno 2015 il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR, ampiamente disatteso;
- ✓ il Documento di consultazione 171/2014/R/idr, AEEGSI in cui venivano dettati orientamenti per la predisposizione di schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici, con termine previsto al 12.5.2014;
- ✓ il Documento di consultazione 274/2015/R/idr, AEEGSI con cui veniva avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, con termine previsto al 10.7.2015;
- ✓ la proposta di Convenzione di Affidamento per il Servizio Idrico Integrato predisposta dall'ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti d'Ambito) in data 30.6.2015 e trasmessa all'AEEGSI, nell'ambito della procedura di consultazione 274/2015/R/idr sopra richiamata;
- ✓ la Delibera 643/2013/R/IDR, dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che ha approvato, a compimento del primo periodo regolatorio 2012 – 2015, il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 e disciplinato anche il calcolo del valore residuo del gestore del S.I.I., in particolare all'articolo 33.1 dell'Allegato A (*Valore residuo del gestore del SII, VR^a*);

ritenuto che:

- la definizione della Convenzione tipo di gestione da parte dell'Autorità in questo settore risulta di particolare rilevanza per lo sviluppo delle discipline, che completano il quadro regolatorio, finalizzate al perseguimento degli obiettivi organizzativi e strutturali sanciti dalla legge;
- la definizione del valore residuo al gestore uscente sia di fondamentale importanza ai fini della procedura di nuovo affidamento;

viste:

- le deliberazioni nn. 18/2001 e 19/2001 della disciolta AATO 9 Rimini con cui, ai sensi della Legge Regionale n. 25/99, sono state salvaguardate per il servizio idrico integrato le gestioni di AMIR SpA e SIS SpA, poi confluite in HERA SpA, e le deliberazioni nn. 25 e 26 del 14 marzo 2002 di approvazione delle convenzioni di prima attivazione;
- la deliberazione del Consiglio locale di Rimini n. 5 del 25/07/2013 con cui è stato individuato il bacino di riferimento del SII nell'intero territorio provinciale ad eccezione del Comune di Maiolo, con popolazione inferiore a 1000 abitanti, tuttora gestito in economia;
- la deliberazione del Consiglio Locale n. 4 del 29 aprile 2014 con cui è stato approvato il Programma degli Interventi per il quadriennio 2014-2017;
- la comunicazione AT/2014/0008153 del 30/12/2014 che, al fine di garantire il rispetto della suddetta normativa, fornisce al Consiglio locale un preciso cronoprogramma per le attività di competenza;
- la propria deliberazione n. 30 del 13/07/2015 "Determinazioni in merito alle gestioni in economia del Servizio Idrico Integrato nei Comuni montani di Maiolo RN e Riolunato MO ex art. 147, comma 2 bis d.lgs. 152/2006";

- la propria deliberazione assunta in data odierna di approvazione del Piano d'ambito del Servizio idrico integrato per la provincia di Rimini, predisposto nel rispetto della normativa vigente, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 23/2011;

ritenuto, in assenza di qualsiasi proposta da parte del Consiglio locale di Rimini ed anche in considerazione delle sanzioni a carico dell'Ente di governo in caso di omessa approvazione della scelta della forma di gestione e dell'avvio delle procedure di affidamento entro il 30/09/2015 ex D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., procedere alla scelta della forma di gestione e conseguentemente all'avvio delle procedure finalizzate all'affidamento del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini;

rilevato che:

- le modalità di affidamento consentite dal vigente ordinamento nazionale e comunitario sono tre: procedura ad evidenza pubblica (gara); affidamento a società mista con selezione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica avente contemporaneamente come oggetto l'affidamento dei compiti operativi ad esso attribuiti (gara a doppio oggetto); affidamento diretto a soggetto pubblico in possesso dei requisiti per la gestione *in house*;
- la gara per la concessione a terzi del servizio, in coerenza con la disciplina europea, risulta il modello gestorio che assicura la più ampia concorrenza tra gli operatori economici;
- fra le tre modalità di affidamento consentite, l'unica opzione percorribile in assenza di specifica deliberazione del Consiglio Locale di Rimini, appare essere la gara per la concessione del servizio a terzi, atteso che le altre due forme di affidamento non possono prescindere dall'adozione di appositi provvedimenti da parte degli Enti Locali, finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria per le valutazioni di competenza di questa Agenzia, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e alla sostenibilità tecnico-economica del progetto societario;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblighi di legge anche allo scopo di evitare l'applicazione delle sanzioni previste a carico dell'Ente di governo;

dato atto che lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di individuare, in considerazione del termine disposto dall'art. 172, c. 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., quale forma di gestione del SII per il bacino di Rimini, eccetto il Comune di Maiolo, la concessione a terzi da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica, salvo che entro il corrente anno il Consiglio Locale di Rimini deliberi una differente proposta di gestione del servizio, corredata della documentazione necessaria per le valutazioni di competenza di questa Agenzia, con particolare riferimento alla sussistenza dei

requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e alla sostenibilità tecnico-economica del progetto societario;

2. di dare mandato al Direttore di svolgere l'attività necessaria alla definizione del valore residuo dei beni strumentali al SII per la gestione scaduta del bacino di Rimini che dovrà essere corrisposto al gestore uscente e da riportare negli atti della procedura di affidamento aggiornato alla data di effettivo subentro del nuovo gestore affidatario del servizio;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 14 ottobre 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna